



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

EdN/COO/dt

Roma, 4 aprile 2024

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Lucca**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 23/2024 - Quesito componente STP - Iscrizione STP*

L'Ordine di Lucca chiede chiarimenti in merito alla richiesta prevenuta da un iscritto all'ODCEC di Massa relativamente all'iscrizione di una STP la cui sede è a Lucca e con compagine societaria composta da un consulente del lavoro (iscritto nel relativo ordine) di Lucca e dall'iscritto all'ODCEC di Massa.

In particolare, l'Ordine scrivente chiede se la STP debba essere iscritta tra le STP esterne tenute dall'ODCEC di Massa.

Non vengono formulati altri quesiti, così come non vengono rese ulteriori informazioni in ordine al tipo societario adottato.

Al quesito non è allegato lo statuto della STP.

In risposta al quesito si osserva quanto segue.

Il procedimento di iscrizione della STP nell'albo professionale è disciplinato negli artt. 8 - 10 del Decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (D.M. n. 34/2013).

Come prevede l'art. 8, comma 1, D.M. n. 34/2013, la STP deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'Ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.M. n. 34/2013 è previsto che la STP multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'Ordine relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

L'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, individuato secondo le dette modalità, consentirà di determinare il regime disciplinare della STP, posto che, per espressa previsione dell'art. 12, comma 1, del medesimo D.M. n. 34/2013, la STP risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine - inteso come Ordine professionale di riferimento e non nell'accezione di Ordine territoriale - al quale risulta iscritta.

Come è dato evincere dalla normativa di riferimento, l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo rappresenta la fase conclusiva di un procedimento compiutamente descritto nell'art. 9 D.M. n. 34/2013. A tali fini, è previsto che la domanda di iscrizione sia presentata dal legale rappresentante della società

al consiglio dell'Ordine professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, corredata della seguente documentazione:

- l'atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica;
- il certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- il certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio a cui è rivolta la domanda che è quello in cui è posta la sede legale<sup>1</sup>.

All'atto di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, il Consiglio dell'Ordine che riceve la domanda, dopo la verifica del rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti nella legge n. 183/2011 e nella normativa di fonte secondaria, curerà l'iscrizione dei dati "identificativi" della società, quali ragione o denominazione sociale, oggetto professionale (specificando se unico o prevalente), sede legale, nominativo del legale rappresentante, nominativi dei soci iscritti, nominativi dei soci iscritti in albi o elenchi di altre professioni regolamentate (art. 9, comma 3, D.M. n. 34/2013).

Effettuata una sintetica ricognizione della disciplina, nel rispondere al quesito posto dall'Ordine di Lucca si evidenzia che la normativa chiarisce unicamente che la domanda di iscrizione andrà presentata presso l'Ordine in cui la STP ha posto la propria sede legale (ordine che può coincidere o meno con quello in cui i soci professionisti risultano iscritti) e che la STP multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

In definitiva, l'iscrizione della STP, conclusa l'attività di verifica espletata dal consiglio dell'ordine ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.M. n. 34/2013, verrà effettuata nella sezione speciale dell'Albo la cui tenuta è curata dall'Ordine che riceve la domanda e che è tenuto a esprimersi circa la ricorrenza delle condizioni prescritte dalla normativa. Iscritta la STP nella sezione speciale dell'Albo, il socio professionista iscritto in ordini territoriali differenti da quello in cui la STP abbia posto la propria sede legale provvederà a comunicare al rispettivo ordine di appartenenza la partecipazione alla STP<sup>2</sup>.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente  
Prof. Dott. Elbano de Nuccio

---

<sup>1</sup> Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. In tal senso, anche CNDCEC, P.O. n. 158/2013. Nei casi in cui la STP sia costituita secondo il tipo societario di società semplice, può essere allegata, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto in copia autentica, la dichiarazione autenticata proveniente dal socio professionista cui spetta l'amministrazione della società (cfr. art. 9, comma 2, D.M. n. 34/2013).

<sup>2</sup> Al riguardo, cfr. PO. n. 199/2019.